

CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA -
0001663 - Ingresso - 13/01/2025 - 14:26

5726

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, e successive modificazioni;

VISTO il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

VISTO il regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*” e, in particolare, l’articolo 1, commi da 61 a 65-bis;

VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 65, della predetta legge n. 205 del 2017, nella parte in cui prevede che: “*con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*” siano “*disciplinate le procedure di istituzione delle Zone logistiche semplificate, le modalità di funzionamento e di organizzazione*”, e “*definite le condizioni per l’applicazione delle misure di semplificazione previste dall’articolo 5 e dall’articolo 5-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2024, n. 40, recante il “*Regolamento di istituzione di Zone logistiche semplificate (ZLS) ai sensi dell’articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 2 aprile 2024, serie generale n. 77;

VISTO, in particolare, l’articolo 14, comma 2, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 40 del 2024, secondo il quale: “*I procedimenti di istituzione delle ZLS non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono definiti secondo la disciplina di cui all’articolo 1, comma 65, secondo periodo, della legge n. 205 del 2017 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12. Alle ZLS istituite ai sensi del primo periodo si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli da 8 a 13 del presente regolamento*”;

VISTO il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno*”;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, recante *“Regolamento recante istituzione di Zone economiche speciali (ZES)”*;

VISTA la D.G.R. 02 agosto 2021 n. XI/5132 che ha approvato la *“Richiesta di istituzione di una Zona Logistica Semplificata “ZLS” in Lombardia ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205 - articolo 1, commi 61-65”*;

VISTA la D.G.R. 31 maggio 2022 n. XI/6454 che ha approvato il *“Piano di Sviluppo Strategico”* a corredo della richiesta di istituzione di una Zona Logistica Semplificata – ZLS in Lombardia” ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205 - articolo 1, commi 61-65;

VISTA la nota prot. A1.2022.0482054 del 8 giugno 2022, con la quale il Presidente di Regione Lombardia ha richiesto l’istituzione di una Zona Logistica Semplificata *“ZLS”* in Lombardia ai sensi dell’articolo 1, comma 63, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”, corredata dalla proposta di Piano di sviluppo strategico;

VISTA la nota DPCOE prot. 5217 del 20 luglio 2022 con cui il Dipartimento per le politiche di coesione ha formulato osservazioni sulla proposta della Regione Lombardia;

VISTA la nota del 07 novembre 2022, con cui la Regione Lombardia ha riscontrato le osservazioni pervenute;

VISTA la nota MIN_FITTO-0000363-P del 23 dicembre 2022 con cui il Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR ha comunicato al Presidente di Regione Lombardia la sostanziale esaustività dei chiarimenti prodotti, evidenziando tuttavia la necessità, in relazione alla peculiarità della ZLS proposta che avrebbe come fulcro un’area portuale fluviale e non marittima, di un ulteriore approfondimento in merito alla relazione funzionale tra le aree, di competenza del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti cui è stata trasmessa la documentazione;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale XII 2630 del 24 giugno 2024, che ha approvato il *“Piano di Sviluppo Strategico”* a corredo della richiesta di istituzione di una Zona Logistica Semplificata – ZLS in Lombardia” ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205 - articolo 1, commi 61-65, così come aggiornato a seguito delle osservazioni pervenute;

VISTA la nota acquisita a prot. DPCOE – 0012194 del 26 giugno 2024, con la quale il Presidente della Regione Lombardia ha trasmesso l’ultima versione approvata del Piano di Sviluppo Strategico e ha chiesto la conclusione del procedimento ai fini della conseguente istituzione della ZLS della Regione Lombardia, ai sensi dell’art.1 c.63 della L.205/2017, così come disciplinato dall’art.7 c.1 del DPCM 40/2024.

VISTA la nota prot. m_inf.AB007AB. Registro Ufficiale U 0005848 del 12 settembre 2024, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, avente ad oggetto l’acquisizione delle valutazioni di competenza ex art. 6 del Dpcm n. 40 del 2024 sul Piano di sviluppo strategico (PSS);

VISTA la nota MEF – GAB prot. n. 39403 dell’11 settembre 2024, del Ministero dell’economia e delle finanze, avente ad oggetto l’acquisizione delle valutazioni di competenza ex art. 6 del DPCM n. 40 del 2024 sul Piano di sviluppo strategico (PSS);



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la nota prot. n. 3293 del 24 settembre 2024, con cui l'Ufficio di Gabinetto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'acquisizione del formale concerto, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di istituzione della Zona logistica semplificata della Regione Lombardia;

VISTE le note prot. n. 35831 del 26 settembre 2024 e prot. n. 48911 del 7 novembre 2024, con le quali, rispettivamente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'economia e delle finanze hanno espresso il formale concerto, a firma dei rispettivi Capi di Gabinetto, d'ordine del Ministro;

CONSIDERATO che il procedimento di istituzione della "ZLS Lombardia" non risultava concluso alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2024, n. 40 e che pertanto, ai sensi dell'articolo 14, comma 2 dello stesso decreto è definito *"secondo la disciplina di cui all'articolo 1, comma 65, secondo periodo, della legge n. 205 del 2017 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12. Alle ZLS istituite ai sensi del primo periodo si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli da 8 a 13 del presente regolamento"*;

CONSIDERATO che i riferimenti, all'interno del Piano di sviluppo strategico oggetto di approvazione dal presente decreto, agli articoli 4, 5 e 5-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, si intendono validi ed efficaci nei limiti di compatibilità con la disciplina vigente e di quanto previsto dall'articolo 1, comma 65, della citata legge n. 205 del 2017;

CONSIDERATO che l'efficacia della misura di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è definitivamente cessata al 31 dicembre 2023, secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 265 e 267, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e che, pertanto, i riferimenti alla predetta misura possono intendersi sostituiti, *ratione temporis*, da quelli al credito d'imposta previsto all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024 n. 95, operante nel limite di spesa di 80 milioni per il 2024;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato, dott. Alfredo Mantovano, è stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, a esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

SU PROPOSTA del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR;

DI CONCERTO con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

D E C R E T A



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Art. 1

(Istituzione della Zona logistica semplificata della Regione Lombardia
“ZLS Lombardia”)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 1, comma 65, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la Zona logistica semplificata della Regione Lombardia, di seguito “ZLS Lombardia”, secondo il Piano di sviluppo strategico presentato dalla Regione Lombardia e allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

2. Resta fermo che i riferimenti, all'interno del Piano di sviluppo strategico di cui al comma 1, agli articoli 4, 5 e 5-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, devono intendersi validi nei limiti di compatibilità con la disciplina vigente e di quanto previsto dall'articolo 1, comma 65, della citata legge n. 205 del 2017. Resta altresì fermo che i riferimenti, all'interno del predetto Piano, al credito d'imposta previsto all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, la cui efficacia e validità è definitivamente cessata in data 31 dicembre 2023, sono da intendersi sostituiti da quelli al credito d'imposta di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024 n. 95, operante nel limite complessivo di spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2024.

Art. 2

(Durata della ZLS)

1. La durata della ZLS è di sette anni, prorogabile per ulteriori sette anni.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 27 DIC, 2024

P. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Alfredo Mantovano

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE

VISTO E ANNOTATO AL N. 79/2025

Roma, 10.01.2025

IL REVISORE

Miceli

IL DIRIGENTE

S. S. S. S. S.